



**PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE CARTOLARE DELLE UDIENZE
AVANTI IL GIUDICE DI PACE
PALERMO PER IL PERIODO EMERGENZIALE**



Il Presidente del Tribunale n. q. di Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo;

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;

Il Magistrato ausiliario per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 13 luglio 2017, n.116;

Il Dirigente amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo;

PREMESSO

che l'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito in legge c.m. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e successive integrazioni, richiamato dall'art. 23 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge c.m. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prevede la possibilità per il giudice di disporre che le udienze civili la cui trattazione non preveda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

CONSIDERATO

che l'emergenza epidemiologica da *Covid-19* è ancora persistente e che le misure straordinarie adottate nell'ambito dello stato di emergenza prorogate dalla originale scadenza fino al 30 aprile 2021 convergono nel senso di ridurre al minimo gli spostamenti sul territorio e le occasioni di contatto interpersonale;

RICHIAMATI

I decreti adottati dal Presidente del Tribunale aventi ad oggetto misure organizzative per la gestione degli Uffici e per la trattazione degli affari giudiziari, ed in particolare la trattazione delle udienze civili presso l'Ufficio del Giudice di Pace;

RITENUTA

la necessità di garantire lo svolgimento dell'attività giudiziaria con l'applicazione di tutte le misure di sicurezza possibili, facendo applicazione - nei limiti in cui ciò è compatibile con le peculiarità degli uffici del Giudice di Pace, ove non è attivo il processo civile telematico - degli strumenti processuali straordinari previsti dalla normativa emergenziale;



Lucia
di Pace
CR

CONVENGONO

di adottare il presente protocollo d'intesa per la trattazione mediante trattazione cartolare, delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, aventi ad oggetto il giuramento dei C.T.U. e l'attività di precisazione delle conclusioni e di conseguente assunzione della causa in decisione, e ciò per le udienze fissate fino al 30 aprile 2021 e, comunque, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, con le seguenti

MODALITA'

GIURAMENTO DEI C.T.U.

Le udienze fissate per la comparizione dei C.T.U. al fine del conferimento dell'incarico saranno trattate in forma scritta, secondo le modalità di seguito indicate:

il Giudice, con provvedimento reso in udienza ovvero con provvedimento reso fuori dall'udienza da comunicare a cura della cancelleria alle parti ed al C.T.U. almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata, indicherà i quesiti da sottoporre al C.T.U. (ove non già indicati con precedente provvedimento) e disporrà che il C.T.U. accetti l'incarico e presti il giuramento mediante deposito nel fascicolo cartaceo, da parte dell'ausiliario, di dichiarazione di accettazione contenente la formulazione del giuramento di rito e la fissazione del luogo e data di inizio delle operazioni peritali;

il Giudice, con il medesimo provvedimento, assegnerà alle parti termini per note di trattazione scritta, fino a tre giorni prima dell'udienza;

l'udienza si svolgerà mediante il deposito in cancelleria, in formato cartaceo, di note scritte con le quali esporre eventuali deduzioni sulla nomina del C.T.U., sui quesiti, sull'inizio delle operazioni peritali indicato dal C.T.U. e nominare C.T.P. (ovvero riservarne la nomina sino all'inizio delle operazioni peritali).

I Difensori delle Parti provvederanno, inoltre, nei medesimi termini sopra assegnati, allo "scambio" di dette note mediante invio alla casella di Pec del difensore di controparte, attestandone la conformità a quelle depositate in cancelleria. Nell'oggetto della Pec, il Difensore avrà cura di indicare numero di ruolo, il nome del Giudice e la data di udienza. La parte che si difende personalmente non è tenuta ad effettuare il deposito delle note a mezzo pec né allo scambio telematico e potrà utilizzare lo strumento ordinario del deposito in cancelleria; in tale caso la cancelleria sarà onerata di comunicare le note alle altre parti costituite tramite messaggio di Pec.

La data d'udienza cartolare costituirà, sia per le parti che per il Giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento del Giudice. Con esso il Giudice, verificata la ritualità delle comunicazioni e l'avvenuto deposito delle note delle parti, potrà disporre la revoca o la conferma del C.T.U., potrà eventualmente modificare o integrare i quesiti già formulati ed assegnare al C.T.U. ed alle parti i termini per i rispettivi adempimenti,

prevedere un acconto indicandone la parte onerata, - eventuali autorizzazioni al CTU all'uso del mezzo proprio per gli spostamenti, e ad avvalersi di ausiliari, disponendo in ogni caso in ordine all'ulteriore corso del giudizio.

Ai sensi dell'art. 221 del D.L. 34/2020, come convertito, ciascuna delle parti, entro 5 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, può presentare istanza di trattazione orale, sulla quale il Giudice provvede nei 5 giorni successivi.

LE CAUSE ORDINARIE FISSATE PER LA DECISIONE

Le cause già fissate (o da rinviare) per la precisazione delle conclusioni o la discussione, potranno essere trattate in modalità cartolare.

Ove non sia stato disposto direttamente all'udienza precedente, la comunicazione alle parti della modalità di trattazione in forma scritta dovrà essere fatta almeno 20 gg. prima dell'udienza, tramite ordinaria comunicazione di cancelleria.

Il Giudice concederà termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di "note scritte", contenenti le sole istanze e conclusioni.

I Difensori delle Parti provvederanno, inoltre, nei medesimi termini sopra assegnati, allo "scambio" di dette note mediante invio alla casella di Pec del difensore di controparte, attestandone la conformità a quelle depositate in cancelleria. Nell'oggetto della Pec, il Difensore avrà cura di indicare numero di ruolo, il nome del Giudice e la data di udienza. La parte che si difende personalmente non è tenuta ad effettuare il deposito delle note a mezzo pec né allo scambio telematico e potrà utilizzare lo strumento ordinario del deposito in cancelleria; in tale caso la cancelleria sarà onerata di comunicare le note alle altre parti costituite tramite messaggio di Pec.

Il Giudice, nel verbale d'udienza, darà atto dell'avvenuto deposito delle "note scritte", ed adotterà i conseguenti provvedimenti, di carattere decisorio ovvero volti all'ulteriore corso del giudizio. La cancelleria comunicherà soltanto eventuali provvedimenti diversi dall'assunzione della causa in decisione.

La data d'udienza cartolare costituirà, sia per le parti che per il Giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento del Giudice.

Nel caso in cui il Giudice abbia già concesso o conceda alle parti termine per note conclusive, egli avrà cura di assegnare tale termine fino a 10 gg. prima dell'udienza. Il deposito delle dette note conclusive dovrà avvenire con le medesime modalità di cui sopra. In tale modo sarà consentito alle altre parti, ove resosi necessario, replicare brevemente al contenuto delle dette note conclusive in seno alla redazione delle note di trattazione scritta da depositarsi nel previsto termine di 5 gg. prima dell'udienza.

Con specifico riferimento alle Opposizioni a Sanzione Amministrativa provvederà all'emissione del dispositivo che, redatto con atto separato completo in ogni sua parte, sarà

comunicato alle parti costituite secondo le modalità di notificazione e comunicazione ordinariamente seguite dalla cancelleria.

Ai sensi dell'art. 221 del D.L. 34/2020, come convertito, ciascuna delle parti, entro 5 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, può presentare istanza di trattazione orale, sulla quale il Giudice provvede nei 5 giorni successivi.

Tale modalità di trattazione non potrà essere adottata nel caso di parte che stia in giudizio personalmente.


Le udienze cartolari compariranno nei ruoli di udienza e saranno distinguibili da quelle svolte in modalità ordinaria per essere fissate alle ore 00:00; la cancelleria provvederà ad inserire a SIGP, nello storico del fascicolo, l'annotazione "trattazione scritta".

Le parti si riservano di individuare ulteriori attività da svolgere in forma cartolare, in esito alla sperimentazione delle modalità oggetto del presente, ovvero di apportare eventuali modifiche che si renderanno necessarie a seguito dell'applicazione del protocollo.

Palermo, 1 aprile 2021

Il Presidente del Tribunale Reggente

Alfredo Montalto



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Giovanni Imbordino



Il Magistrato ausiliario

Giulio Corsini



Il Dirigente amministrativo

Maria Pia Scuvera

